

Cassazione civile sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32550. Pres. SCRIMA, Rel. VINCENTI.

#### FATTI DI CAUSA

1. - Con ricorso affidato ad un unico motivo, il Ministero della salute ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce, resa pubblica in data 6 maggio 2022, che, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Xh.Ad. (e rigetto di quello incidentale di detto Ministero) avverso la decisione di primo grado (che aveva respinto la domanda risarcitoria del Xh.Ad. per i danni patiti da emotrasfusioni infette, reputando l'importo del risarcimento - spettante in euro 151.725,00 - inferiore all'importo dell'indennizzo ex lege n. 201/1992), ha condannato il Ministero medesimo al pagamento, in favore del Xh.Ad., dell'importo risarcitorio di euro 89.810,64, oltre accessori.
2. - La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), ha osservato che: a) lo scomputo tra quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno per contrazione di epatopatia in conseguenza di emotrasfusioni infette e l'indennizzo riconosciuto al medesimo danneggiato ai sensi della legge n. 201/1992 "può riguardare solo le somme già percepite e non quelle ancora da percepire e quindi future - a meno che esse non siano già determinate o determinabili nel loro esatto ammontare - in quanto la compensazione non può essere operata fra una posta risarcitoria effettiva, in quanto correlata ad un danno già liquidato perché certo e/o verificatosi e l'indennizzo ancora futuro e quindi incerto"; b) nella specie, "il Ministero, onerato ad allegare e provare l'effettiva corresponsione dell'indennizzo, nonché la sua esatta quantità, non ha osservato nulla e non ha provveduto alla quantificazione delle somme già versate a titolo di indennizzo"; c) a tal riguardo, "il Xh.Ad. ha dichiarato che alla data del 31/12/16 ha incassato la complessiva somma di euro 61.914,36 e la sua dichiarazione ha valore confessorio"; d) pertanto, avendo il Tribunale correttamente liquidato l'importo di euro a 151.725,00, a titolo di danno biologico, da questo va detratto l'ammontare dell'indennizzo già incassato dal danneggiato nella misura di euro 61.914,36, dovendo, quindi, il Ministero essere condannato a corrispondere al Xh.Ad., a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di euro 89.810,64, oltre accessori sul capitale.
3. - Resiste con controricorso Xh.Ad., che ha anche depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1243,2043,2056,2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 2 della legge n. 210/1992 e della tabella ivi richiamata, per aver la Corte territoriale, in contrasto con la disciplina sul risarcimento del danno e della compensazione legale, disatteso le risultanze probatorie in atti "in relazione alla determinabilità degli importi percipiendi" dal Xh.Ad. a titolo di indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, non traendo dalle dichiarazioni confessorie dell'attore in ordine alla percezione dell'indennizzo ex lege "le debite conclusioni in ordine alla conseguente necessaria determinabilità anche degli importi percipiendi".  
Il ricorrente sostiene, quindi, che dalla stessa sentenza del Tribunale di Lecce si evinceva anche il preciso ammontare dell'indennizzo percepito annualmente dal Xh.Ad. - ossia euro 9.167,40 nell'anno 2016 "secondo i conteggi prodotti dal suo procuratore" -, là dove, peraltro, ferma restando la "puntuale ed incontestata (nel suo ammontare) quantificazione degli importi percipiendi a titolo di indennizzo ex lege 210/92", la "determinabilità delle somme erogande a tale titolo deriva comunque dall'applicazione di un parametro normativo costituito dalla categoria tabellare di ascrivibilità della infermità indennizzata, in base al rinvio disposto dall'art. 2 della legge n. 210/1992 alla tabella allegata alla legge n. 177/1976.

2. - Il motivo è ammissibile - in quanto svolge specifiche critiche alla ratio decidendi della sentenza impugnata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c. - e anche fondato.

L'orientamento ormai consolidato di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 20909/2018; Cass. n. 8866/2021; Cass. n. 7345/2022; Cass. n. 16808/2023; Cass. n. 2840/2024) è nel senso che: a) l'eccezione di compensano lucri cum danno è un'eccezione in senso lato, configurandosi, quindi, come mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato e, come tale, è rilevabile d'ufficio e il giudice, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio; b) la compensano non può operare qualora manchi la prova - di cui è onerata la parte che la eccepisce - che la somma sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare; c) sono, dunque, soggette a compensazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili; d) il giudice di merito può a tal fine anche avvalersi del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti e ciò, segnatamente, quando la percezione dell'indennizzo non sia negata.

Di tali principi, pur in parte richiamati a sostegno della decisione, non ha fatto buon governo la Corte territoriale, erroneamente negando la detraibilità dall'importo risarcitorio riconosciuto al Xh.Ad. (euro 151.725,00) delle somme a titolo di indennizzo che il medesimo ha avuto corrisposte dopo il 31 dicembre 2016 e che avrebbe percepito successivamente in misura sicuramente determinabile.

E ciò alla luce di quanto già emergeva dalle risultanze in atti (valorizzate dal primo giudice e di cui lo stesso giudice di appello ha fatto solo parziale uso), ossia la prova acquisita non solo del complessivo importo indennitario ex lege n. 210/1992 già percepito dallo stesso Xh.Ad. (e, dunque, riconosciuto ed erogato in base a parametri di fonte normativa comunque accertabili), ma anche, e decisamente, dell'importo annuo - euro 9.167,40 - che gli era stato corrisposto al medesimo titolo nel 2016 (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado n. 39/2017 del Tribunale di Lecce).

3. - Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Xh.Ad. ivi riportati.

Così deciso in Roma il 28 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2024.